

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E
CAVE E MINIERE

Oggetto: LR 15/97 art. 2 bis: determinazione del livello di raccolta differenziata dei Comuni ai fini dell'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per l'annualità 2019

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

VISTI gli art. 2 e 2bis della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15;

VISTA la DGR n. 1627 del 27 dicembre 2016;

DECRETA

- di approvare i dati validati dal Catasto regionale dei rifiuti, riportati nella Tabella 1 dell'Allegato A) relativi alla produzione pro-capite di rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta dall'ATO e dai Comuni che hanno trasmesso i dati relativi all'anno 2018 con le modalità previste dalla DGR n. 1627/2016;
- di approvare l'elenco dei Comuni di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A), che, in relazione ai risultati di raccolta differenziata conseguiti nell'anno 2018, hanno raggiunto e non superato la % di RD del 65% e hanno correttamente adempiuto alla trasmissione dei dati, ai quali pertanto si applica il tributo pieno previsto dal comma 1 dall'art. 2 della LR 15/97, senza la modulazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, con decorrenza dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2019.
- di approvare l'elenco dei Comuni di cui alla Tabella 3 dell'Allegato A), che, in relazione ai risultati di raccolta differenziata raggiunti nell'anno 2018, hanno superato la % di RD del 65% (obiettivo minimo di legge di raccolta differenziata) e hanno correttamente adempiuto alla trasmissione dei dati necessari ai sensi dell'allegato A) alla DGR n. 1627/2016 e che, pertanto, hanno diritto all'applicazione della modulazione del tributo prevista dal comma 2 dell'art. 2 della LR 15/97, con decorrenza dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2019;
- di approvare l'elenco dei Comuni di cui alla Tabella 4 dell'Allegato A), che, in relazione ai risultati di raccolta differenziata conseguiti nell'anno 2018, pur avendo superato la % di RD del 65% (obiettivo minimo di legge di raccolta differenziata), hanno omesso la compilazione dei dati necessari ai sensi dell'allegato A) alla DGR n. 1627/2016, e pertanto non hanno diritto all'applicazione della modulazione del tributo prevista dal comma 2 dell'art. 2 della LR 15/97, con decorrenza dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2019;
- di approvare l'elenco dei Comuni di cui alla Tabella 5 dell'Allegato A), che, in relazione ai risultati di raccolta differenziata conseguiti nell'anno 2018, non hanno raggiunto la % di RD



del 65% (obiettivo minimo di legge di raccolta differenziata) e che non hanno i requisiti di cui al comma 6 quater dell'art. 2 bis della LR 15/97, ai quali, pertanto, si applica l'addizionale del 20% al tributo prevista dal comma 6 bis del medesimo articolo, con decorrenza dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2019;

- di approvare l'elenco dei Comuni di cui alla Tabella 6 dell'Allegato A), che, in relazione ai risultati di raccolta differenziata conseguiti nell'anno 2018, non hanno raggiunto la % di RD del 65% (obiettivo minimo di legge di raccolta differenziata), ma che hanno registrato nel 2018 una produzione di rifiuti pro capite inferiore di almeno il 30% rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza, ai quali pertanto, ai sensi del comma 6 quater dell'art. 2 bis della L.R. n. 15/1997, non si applica l'addizionale del 20% al tributo prevista dal comma 6 bis dell'art. 2 bis, con decorrenza dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2019;
- di demandare ai gestori degli impianti di discarica l'applicazione, di quanto stabilito con il presente atto, attuando anche le necessarie azioni per il conguaglio rispetto a quanto già applicato o riscosso fino all'emanazione del presente atto;
- di stabilire che l'Allegato A) "Dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata e alla produzione pro capite di rifiuti ai fini dell'attuazione della L.R. n. 15/1997" costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Massimo Sbriscia*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 “misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, ed in particolare l’art. 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti prevedendo anche la possibilità del pagamento in misura ridotta;
- D.Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale – parte IV gestione dei rifiuti”, così come modificato dalla Legge n. 221/2015, art. 205 “misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio”;
- Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” – art. 12 “Catasto regionale dei rifiuti”.
- DGR 1627 del 27 dicembre 2016 Modalità, formati e termini di trasmissione al Catasto regionale dei rifiuti attraverso l’applicativo O.R.So (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani;
- DGR n. 124 del 13 febbraio 2017 “DM Ambiente 26 maggio 2016 - Approvazione del “Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Marche”, così come modificata dalla DGR n. 87/2018 a sua volta modificata dalla DGR n. 418/2018;
- Accordo tra la Regione Marche e la Regione Toscana per ricomprendere, ai fini della gestione dei rifiuti urbani, il Comune di Sestino (AR) nell’ATO 1 – Pesaro Urbino” approvato con DGR n. 1187 del 27/10/2014 e sottoscritto digitalmente il 09.12.2014.

Motivazione

La legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, attuativa della legge 549/1995, regola il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, determinando all’art. 2, comma 1 l’ammontare del tributo e prevedendo al successivo comma 2 la modulazione dello stesso in funzione dei risultati della raccolta differenziata.

Precisamente il comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 15/97 e ss.mm.ii., prevede il pagamento ridotto del tributo secondo scaglioni in funzione della percentuale di superamento del livello di Raccolta Differenziata rispetto alla normativa statale, mentre il comma 6bis dell’art. 2bis, stabilisce l’applicazione di una addizionale del 20%, con le modalità di cui all’art. 205 del Dlgs n.152/2006, nel caso in cui non vengano raggiunti nell’anno precedente all’applicazione dell’imposta gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente.

Il comma 6 quater dell’art. 2bis prevede l’esenzione dell’applicazione dell’addizionale per i Comuni che hanno ottenuto una produzione pro capite di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell’ATO di appartenenza.

Le modalità di attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 15/97 sono definite con apposite deliberazioni della Giunta regionale di seguito elencate:

- DGR n. 124 del 13 febbraio 2017, così come modificata dalla DGR n. 87/2018 e dalla DGR n. 418/2018, che ha definito il metodo standard per calcolare le percentuali di raccolta differenziata (RD);
- DGR n. 1627 del 27 dicembre 2016 che ha definito i tempi e le modalità di comunicazione



dei dati ai fini della certificazione della percentuale di RD.

Nello specifico la DGR n. 1627/2016 stabilisce che il Catasto regionale dei rifiuti, entro il 5 aprile, di ogni anno valida e trasmette alla struttura competente della Regione i dati inseriti dagli utenti entro il 28 febbraio nel sistema informatizzato adottato per la tenuta del Catasto regionale dei rifiuti. La Regione, entro il 10 aprile, notifica alla Provincia e ai soggetti gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti presenti sul territorio regionale il decreto con indicati i dati per l'applicazione del tributo.

La stessa delibera individua, tra l'altro, quali sono i dati la cui omessa trasmissione determina l'esclusione del Comune dai vantaggi derivanti dall'applicazione della modulazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Con "l'Accordo tra la Regione Marche e la Regione Toscana per ricomprendere, ai fini della gestione dei rifiuti urbani, il Comune di Sestino (AR) nell'ATO 1 – Pesaro Urbino", approvato con DGR n. 1187 del 27/10/2014 e sottoscritto il 09.12.2014, il Comune di Sestino (AR) è ricompreso nell'ATO 1 di Pesaro e Urbino, con tutti i diritti ed oneri conseguenti, e pertanto è inserito tra i Comuni dell'allegato A) al presente decreto.

In attuazione della DGR n. 1627/2016, il Catasto regionale dei rifiuti ha trasmesso in via definitiva le percentuali della Raccolta Differenziata raggiunte dai Comuni nell'anno 2018 con nota prot. 0443240|10/04/2019|R_MARCHE|GRM|CRB|A ed ha comunicato i Comuni che hanno rispettato la scadenza di trasmissione dei dati e i Comuni ai quali non si applica la modulazione del tributo prevista dal comma 2 dell'art. 2 della LR 15/97, avendo omesso la compilazione dei dati obbligatori specificati nel punto 2 dell'allegato A) della medesima DGR.

Per quanto sopra esposto, a seguito dell'istruttoria effettuata, si approvano gli elementi di cui alle seguenti tabelle, che costituiscono parte integrante dell'allegato A) al presente decreto:

- TABELLA 1: elenco dei Comuni e degli ATO con indicati i valori della produzione pro capite e della percentuale di raccolta differenziata raggiunti nell'anno 2018, validati dal Catasto regionale dei rifiuti, con l'indicazione dei Comuni che hanno rispettato la scadenza per la trasmissione dei dati e dei Comuni che non hanno fornito i dati la cui omessa compilazione determina, ai sensi della DGR n. 1627/2016, la non applicazione della modulazione del tributo;
- TABELLA 2: elenco dei Comuni che, in relazione ai risultati di raccolta differenziata conseguiti nell'anno 2018, hanno raggiunto e non superato la % di RD del 65% e hanno correttamente adempiuto alla trasmissione dei dati, ai quali pertanto si applica il tributo pieno previsto dal comma 1 dall'art. 2 della LR 15/97, senza la modulazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, con decorrenza dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2019.
- TABELLA 3: elenco dei Comuni che, in relazione ai risultati di raccolta differenziata raggiunti nell'anno 2018, hanno superato la % di RD del 65% (obiettivo minimo di legge di raccolta differenziata) e hanno correttamente adempiuto alla trasmissione dei dati necessari ai sensi dell'allegato A) alla DGR n. 1627/2016 e che, pertanto, hanno diritto all'applicazione della modulazione del tributo prevista dal comma 2 dell'art. 2 della LR 15/97, con decorrenza dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2019; TABELLA 3: Elenco dei Comuni che, pur avendo superato la % di RD del 65%, non hanno trasmesso, ovvero hanno trasmesso in maniera incompleta o inesatta, i dati necessari per l'applicazione dal 01.01.2019 al 31.12.2019 della modulazione del tributo prevista dal comma 2 dell'art. 2 della LR 15/97;
- TABELLA 4: Elenco dei Comuni che in relazione ai risultati di raccolta differenziata conseguiti nell'anno 2018, pur avendo superato la % di RD del 65% (obiettivo minimo di legge di raccolta differenziata), hanno omesso la compilazione dei dati necessari ai sensi



dell'allegato A) alla DGR n. 1627/2016, e pertanto non hanno diritto all'applicazione della modulazione del tributo prevista dal comma 2 dell'art. 2 della LR 15/97, con decorrenza dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2019;

- TABELLA 5: Elenco dei Comuni che, in relazione ai risultati di raccolta differenziata conseguiti nell'anno 2018, non hanno raggiunto la % di RD del 65% (obiettivo minimo di legge di raccolta differenziata) e che non hanno i requisiti di cui al comma 6 quater dell'art. 2 bis della LR 15/97, ai quali, pertanto, si applica l'addizionale del 20% al tributo prevista dal comma 6 bis del medesimo articolo, con decorrenza dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2019;
- TABELLA 6: Elenco dei Comuni che, in relazione ai risultati di raccolta differenziata conseguiti nell'anno 2018, non hanno raggiunto la % di RD del 65% (obiettivo minimo di legge di raccolta differenziata), ma che hanno registrato nel 2018 una produzione di rifiuti pro capite inferiore di almeno il 30% rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza, ai quali pertanto, ai sensi del comma 6 quater dell'art. 2 bis della L.R. n. 15/1997, non si applica l'addizionale del 20% al tributo prevista dal comma 6 bis dell'art. 2 bis, con decorrenza dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2019.

Si precisa che i dati sono elaborati con gli arrotondamenti alle posizioni decimali tipiche del programma Microsoft Excel.

Esito dell'istruttoria

A conclusione dell'analisi istruttoria si propone l'adozione del presente atto.

Si dichiara l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990, degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(*Angelo Recchi*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A) Dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata e alla produzione pro capite di rifiuti nell'anno 2018 ai fini dell'attuazione della L.R. n. 15/1997 per l'annualità 2019.

